

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale Atto n. 178.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale (Atto n.178);

apprezza le finalità dell'intervento normativo, che, in linea con il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, intende promuovere la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale;

considerato positivamente l'obiettivo di assicurare una omogenea interpretazione e applicazione della normativa in materia di lavoro e di previdenza, attraverso procedure uniformi, che garantiscano altresì l'esigenza di evitare la sovrapposizione e la duplicazione degli interventi ispettivi, aumentando l'efficienza dell'azione amministrativa e garantendo il corretto svolgimento delle attività degli operatori economici ispezionati;

rilevato che nel tempo si sono succedute, a partire dall'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, numerose disposizioni volte ad assicurare il coordinamento delle attività ispettive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS e dell'INAIL, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento e ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva;

osservato che anche le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, non hanno garantito il raggiungimento degli obiettivi perseguiti di razionalizzazione e di uniformità dell'azione di vigilanza;

rilevato che, in sede di attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, il Governo ha ritenuto preferibile, rispetto all'adozione di ulteriori misure di coordinamento delle attività degli enti interessati, la costituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e INAIL;

osservato che il processo volto all'unificazione delle funzioni ispettive presso l'Ispettorato si completerà solo nel lungo periodo, in quanto, come affermato dai rappresentanti dell'INPS nel corso della loro audizione informale, nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 7, comma 1, potranno essere inseriti lavoratori di circa 35 anni di età;

considerato che il rafforzamento dell'efficacia dell'attività ispettiva, oltre che da interventi volti a riordinare il quadro ordinamentale e organizzativo di tale attività, dipende essenzialmente dall'individuazione di adeguate risorse, stabili nel tempo, che consentano di procedere a ulteriori investimenti nei sistemi informatici e nelle dotazioni strumentali e di valorizzare le competenze del personale ispettivo, anche attraverso le necessarie iniziative di formazione e riqualificazione connesse allo svolgimento di nuovi compiti;

valutato, altresì, che, al fine di ridurre la duplicazione e la sovrapposizione di accessi presso le stesse unità produttive, dovranno trovare pronta ed efficace attuazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), e all'articolo 11, comma 4, primo periodo, che prevedono la stipula da parte dell'Ispettorato di uno o più protocolli di intesa volti a individuare strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;

segnalata l'esigenza che nell'organizzazione dell'Ispettorato si tenga conto delle peculiarità delle funzioni ad esso affidate, che comportano lo svolgimento dell'attività lavorativa con modalità flessibili, nelle quali il controllo si realizza in primo luogo in sede di assegnazione degli incarichi di lavoro e degli obiettivi da raggiungere e, quindi, in sede di verifica dei risultati raggiunti, piuttosto che attraverso verifiche di carattere burocratico;

considerata, pertanto, l'esigenza di privilegiare la costituzione di una struttura leggera e duttile, valorizzando in questo contesto il ricorso al telelavoro e a forme flessibili e semplificate della prestazione lavorativa a distanza;

ricordato che l'ordine del giorno Gribaudo e Boccuzzi 9/2660-A/10, accolto dal Governo nella seduta del 25 novembre 2014, in sede di esame della legge delega, impegna l'Esecutivo a prevedere la razionalizzazione e la semplificazione della procedura del contenzioso in materia di lavoro, anche attraverso la modifica delle disposizioni processuali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nel decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, prevedendo che la rappresentanza e la difesa in ogni grado di giudizio avverso i verbali ispettivi sia svolta dall'agenzia ispettiva mediante i propri funzionari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, volte ad attribuire ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in termini di novelle all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

si valuti l'esigenza di precisare, all'articolo 2, comma 2, lettera a), che restano ferme le competenze del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di

vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei Comitati regionali di coordinamento di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), ai sensi delle quali l'Ispettorato cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di INPS ed INAIL, si segnala l'esigenza di dedicare adeguate risorse alle iniziative di formazione del personale e di superare l'attuale modello di formazione «a cascata», facendo ricorso a sistemi alternativi, utilizzati in ambito privatistico, che prevedano lo svolgimento di iniziative formative a livello territoriale rivolte a tutto il personale ispettivo, al fine di uniformarne ed accrescerne le conoscenze;

con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera b), si valuti l'opportunità di prevedere che la specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio non sia commisurata ai chilometri effettivamente percorsi, in modo da garantire un concreto incentivo dell'utilizzo di tale mezzo anche al fine del trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, valuti il Governo la possibilità di prevedere un percorso volto a garantire l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali che dovranno essere messe a disposizione del personale ispettivo dell'Ispettorato con quelle in uso agli ispettori dell'INPS e dell'INAIL;

in relazione al trattamento economico del personale ispettivo dell'Ispettorato, si valuti l'esigenza di promuovere, attraverso la contrattazione integrativa e nei limiti delle compatibilità finanziarie, un processo di armonizzazione dei livelli retributivi tra il personale dell'Ispettorato e il corrispondente personale dell'INPS e dell'INAIL, anche mediante la previsione di una specifica indennità legata alla funzione ispettiva, considerato che, come indicato anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il contratto collettivo del comparto ministeri prevede trattamenti inferiori rispetto a quelli riconosciuti dai medesimi istituti;

in relazione all'organizzazione dell'Ispettorato, si valuti l'opportunità di garantire che lo svolgimento dell'attività lavorativa degli ispettori abbia luogo con modalità flessibili e semplificate, nelle quali il controllo non si esaurisca in verifiche formali, di carattere burocratico, ma si realizzi in sede di assegnazione degli incarichi di lavoro e degli obiettivi da raggiungere e, di conseguenza, in sede di verifica dei risultati raggiunti;

si valuti l'opportunità di riportare le norme recate dall'articolo 11, comma 4, secondo periodo, nell'ambito dell'articolo 6, trattandosi di disposizioni riferibili al funzionamento dell'Ispettorato;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, lettera a), e all'articolo 10, valuti il Governo l'esigenza di chiarire in modo univoco se l'Ispettorato sarà chiamato a svolgere le funzioni attualmente attribuite alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro dagli articoli 15 e 16 del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, e non ricomprese tra le attribuzioni di cui all'articolo 2, comma 2, dello schema, con particolare riferimento a quelle in materia di conciliazione nelle controversie di lavoro e di certificazione dei contratti di lavoro;

con riferimento all'articolo 6, comma 6, lettera b), si valuti l'opportunità di prevedere che il termine di trenta giorni, concesso al personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per richiedere la permanenza nell'ambito dei profili amministrativi dei ruoli del medesimo Ministero, non decorra dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ma da quella della pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, che individueranno l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato; si valuti, altresì, l'opportunità di estendere la facoltà di opzione di cui alla medesima disposizione anche al personale in servizio presso le Direzioni territoriali e interregionali del lavoro che, di fatto, non esercita più funzioni ispettive;

all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere la parola: «provvisorio», dal momento che il riferimento ad un ruolo ad esaurimento ne garantisce sufficientemente la temporaneità; anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, secondo periodo, si valuti la possibilità di individuare, anche in sede di applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, opportune misure al fine di garantire che l'esercizio delle funzioni di vigilanza rimesse all'Ispettorato sia adeguatamente coordinato con le attività di competenza dell'INAIL e dell'INPS, in modo da permettere di tradurre nel modo più immediato possibile gli accertamenti ispettivi nell'aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori e da consentire un efficace svolgimento degli adempimenti in materia di accertamento della erogazione di prestazioni non dovute, di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali **Pag. 268** ed assistenziali, di inquadramento e iscrizione previdenziale dei lavoratori autonomi;

in relazione alle disposizioni dell'articolo 7, comma 3, che consentono al personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL di richiedere l'inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle rispettive dotazioni organiche, si invita a considerare che la copertura delle disponibilità organiche esistenti rallenterà il processo di rinnovamento del personale degli enti, funzionale anche alla loro modernizzazione e all'acquisizione di nuove competenze;

con riferimento all'articolo 7, comma 4, si valuti l'esigenza che i protocolli di intesa con la Regione Sicilia e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevedano anche lo svolgimento di iniziative formative e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento delle attività ispettive al fine di promuoverne l'uniformità a livello nazionale;

si valuti l'opportunità di prevedere che l'Ispettorato, in qualità di datore di lavoro, effettui la valutazione dei rischi e dello stress lavoro-correlato per i propri lavoratori, ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle peculiarità dell'attività lavorativa svolta dal personale ispettivo;

in relazione alle previsioni dell'articolo 9, si valuti la possibilità di rivedere le disposizioni relative alla procedura del contenzioso in materia di lavoro, anche attraverso la modifica delle disposizioni processuali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nel decreto legislativo 1^o settembre 2011, n. 150, al fine di prevedere che la rappresentanza e la difesa in ogni grado di giudizio avverso i verbali ispettivi possa essere svolta dall'Ispettorato mediante i propri funzionari; in ogni caso, si verifichi l'opportunità di chiarire che le disposizioni volte a prevedere che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ispettorato spettano alla Avvocatura dello Stato non ostano al fatto che l'Ispettorato possa stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, non solo nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 1^o settembre 2011, n. 150, ma in tutti i casi in cui la legislazione vigente lo consente alle amministrazioni pubbliche.